



# COMUNE DI SARDARA

Provincia Sud Sardegna

Piazza Gramsci, 1 –C.A.P. 09030 Sardara- Tel.070/934501 – P.I. 00570460923 C.F.  
82000170926 - [www.comune.sardara.vs.it](http://www.comune.sardara.vs.it)

Copia

## DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° 138 del 30/12/2021

**Oggetto:** RIMBORSO SPESE LEGALI

L'anno 2021 addì 30 del mese di Dicembre nella sala delle adunanze alle ore 08.50.  
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale

All'appello risultano:		Presenti:
Zucca Giorgio	Sindaco	No
Caddeo Roberto	Vice Sindaco	Si
Mameli Antonio	Assessore	Si
Caddeo Anna Paola	Assessore	Si
Zucca Paolo	Assessore	Si

Assiste all'adunanza il Dr. MACCIOTTA Daniele nella sua qualità di Segretario Comunale.  
Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. Caddeo Roberto nella sua qualità di Vicesindaco assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato



Oggetto: RIMBORSO SPESE LEGALI

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO che:

- in data 22.03.2021, con prot. n. 2783, è pervenuta documentata richiesta di rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nel procedimento penale n. 14069/13 R.N.R. – 1435/19 R.G. Trib. presso il Tribunale Ordinario di Cagliari dall'accusa di aver commesso, in concorso con altri, il delitto di diffamazione a mezzo stampa aggravata per alcune frasi, pubblicate sul quotidiano L'Unione Sarda pronunciate in data 27 giugno 2013 in sede di Consiglio Comunale, quando l'istante rivestiva la carica di Consigliere Comunale;
- con sentenza n. 1355 del 20.07.2020, depositata il 19.10.2020 e passata in giudicato il 03.12.2020, l'istante è stato assolto dal reato con la formula "perché il fatto non sussiste";
- alla richiesta di rimborso è allegata la fattura del legale incaricato per la difesa, Avv. Ester Deplano, pari ad € 2.045,16;

**VISTO** l'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 – recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali" convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 6 agosto 2015 – ha sostituito il comma 5 dell'articolo 86 del D.Lgs. n. 267/2000 con il seguente:

*"(.....) Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:*

- a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;*
- b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;*
- c) assenza di dolo o colpa grave";*

**DATO ATTO** che la sopracitata norma si applica alle fattispecie di rimborso concretizzatesi successivamente all'entrata in vigore della Legge n. 78/2015 e nel caso in esame sia la sentenza di assoluzione che la richiesta di rimborso sono successive all'anno 2015;

### VERIFICATO che:

- la somma richiesta a rimborso rientra nel limite massimo dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive integrazioni ed anzi si attesta sul limite minimo;
- in riferimento al presupposto dell'assenza di conflitto di interessi con l'Ente amministrato, la magistratura contabile ha affermato che "(...) le pronunce di assoluzione motivate per insussistenza del fatto o perché l'imputato non lo ha commesso, consentono di escludere in radice il conflitto d'interessi. (cfr. Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 158/2017/VSGO), senza necessità pertanto di effettuare valutazioni;
- la presenza del nesso causale tra le funzioni esercitate e i fatti è evidente trattandosi di contestazione di frasi pronunciate durante una riunione del Consiglio Comunale, nell'esercizio dei compiti istituzionali del Consigliere.
- l'assenza di dolo o colpa grave è comprovata dalla sentenza di assoluzione che non ha rilevato alcun comportamento connotato da detti elementi psicologici;

**RILEVATO** che sul significato della locuzione "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica", contenuta nel comma 5 dell'art. 86 del Tuel, si sono pronunciate diverse sezioni regionali della Corte dei Conti in sede consultiva, giungendo a conclusioni differenti tanto che la questione è stata rimessa alla Sezione Autonomie della Corte dei Conti, la quale con Deliberazione n. 17/SEAUT/2021/QMIG ha enunciato il seguente principio di diritto:

*"Il vincolo di invarianza finanziaria di cui all'art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 va valutato in relazione alle risorse finanziarie ordinarie, in modo tale che non sia alterato l'equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente. Ne deriva che l'ente può sostenere le spese di cui all'art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 nei limiti in cui tali spese trovino copertura nelle risorse finanziarie ordinarie già stanziata in bilancio, con la conseguenza di non alterare l'equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente";*

**DATO ATTO** che sul capitolo 11 del Bilancio 2021/2023 assestato sussiste la necessaria disponibilità finanziaria;

**ATTESO** che la giurisprudenza ha, inoltre, precisato che, fermo restando il limite generale della "invarianza finanziaria" ex art. 86, comma 5, TUEL gli enti locali sono tenuti ad applicare i loro regolamenti sul rimborso delle spese legali ai propri amministratori, se adottati. Diversamente, seguiranno le regole generali sull'esercizio delle potestà discrezionali pubbliche, mediante provvedimenti di rimborso, rimessi alle loro responsabili determinazioni, in



# COMUNE DI SARDARA

Provincia del Medio Campidano

adesione ai consueti canoni di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, così da evitare anche ogni possibile conflitto di interesse. (così sez. reg. contr. Campania n. 102/2019);

**VISTO** che il Responsabile del Settore Amministrativo ha segnalato a questa Giunta che si tratta dell'unica richiesta di rimborso spese legali da parte di amministratori pervenuta nell'anno 2021;

**RICHIAMATA** l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 3887/2020 ai sensi della quale: "(...) con riferimento a funzionari onorari del Comune (persone fisiche che prestano la propria opera per conto dell'ente pubblico non a titolo di lavoro subordinato; nella specie assessore e vicesindaco), in mancanza di specifica disposizione che regoli i rapporti patrimoniali con l'ente rappresentato, la pretesa di rimborso delle spese processuali, ammesso che esista una lacuna normativa, non può che assumere la consistenza del diritto soggettivo perfetto (...) Tale soluzione è destinata a trovare conferma anche alla luce della disciplina introdotta – nel testo dell'art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000 – dalla legge n. 125 del 2015, di conversione del decreto-legge n. 78 del 2015, posto che, ai sensi di tale disposizione, l'ammissibilità del rimborso delle spese legali per gli amministratori locali, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, non è subordinata a scelte o a valutazioni discrezionali della P.A., ma ricorre nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione e si ricollega al riscontro di ulteriori requisiti (l'assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; la presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; l'assenza di dolo o colpa grave) puntualmente previsti dalla normativa di fonte primaria. Né, d'altra parte, la circostanza che tale rimborso sia ammissibile, ai sensi della citata disposizione, «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica», è suscettibile di incidere sulla posizione soggettiva dell'amministratore locale, degradandola a interesse legittimo, trattandosi di previsione di ordine contabile, dovuta alla necessità di rispettare l'equilibrio di bilancio, che non assegna all'ente territoriale potestà discrezionali nei confronti del suo amministratore»;

**RITENUTO**, per le motivazioni sopra riportate, ammissibile la richiesta di rimborso delle spese legali sostenute dall'istante, risultando integrati tutti i presupposti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto;

**ACQUISITI** i pareri in ordine regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, rispettivamente dal Responsabile del Settore Amministrativo e dal Responsabile del Settore Finanziario;

**Il Vicesindaco** Caddeo Roberto, dichiara di astenersi dalla discussione e dalla votazione.

**Con voti** favorevoli espressi per alzata di mano dagli Assessori (Mameli Antonio, Caddeo Anna Paola, Zucca Paolo);

## DELIBERA

**DI PRENDERE ATTO** dell'intervenuta sentenza n. 1355 del 20.07.2020, depositata il 19.10.2020 e passata in giudicato il 03.12.2020, con la quale l'istante è stato pienamente assolto dal reato contestato, con la formula "perché il fatto non sussiste";

**DI PRENDERE ATTO** dell'applicabilità del diritto al rimborso delle spese legali sostenute dall'istante nel giudizio penale di cui trattasi, per l'importo complessivo di € 2.045,16;

**DI DEMANDARE** al Responsabile del Settore Amministrativo l'adozione di tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione onde consentire il rimborso delle spese legali sostenute e documentate per il procedimento penale citato in premessa e definito con sentenza n. 1355/2020;

**DI DARE ATTO** che la somma da rimborsare trova capienza sul capitolo 11 del Bilancio 2021/2023 assestato nel quale sussiste la necessaria disponibilità finanziaria;

**DI DICHIARARE**, con ulteriore votazione, riportando lo stesso esito della precedente, (il Vicesindaco non partecipa alla votazione) la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

**La seduta termina alle ore 08:55 -**



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 202**

Ufficio Proponente: **Ufficio di Segreteria Generale**

Oggetto: **RIMBORSO SPESE LEGALI**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio di Segreteria Generale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/12/2021

Il Responsabile del Settore  
Dott.ssa Cuccu Barbara

## Parere Contabile

Settore Finanziario, Tributi, Gestione Economica del Personale, Ced

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole (codifica bilancio 1.01.1.0110\cap 11)

Data 28/12/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario  
D.ssa Maria Onnis



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 202**

Ufficio Proponente: **Ufficio di Segreteria Generale**

Oggetto: **RIMBORSO SPESE LEGALI**

## Parere Contabile

Settore Finanziario, Tributi, Gestione Economica del Personale, Ced

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole (codifica bilancio 1.01.1.0110\cap 11)

Data 28/12/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario  
D.ssa Maria Onnis



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 202**

Ufficio Proponente: **Ufficio di Segreteria Generale**

Oggetto: **RIMBORSO SPESE LEGALI**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio di Segreteria Generale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/12/2021

Il Responsabile del Settore  
Dott.ssa Cuccu Barbara

## Parere Contabile

Settore Finanziario, Tributi, Gestione Economica del Personale, Ced

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole (codifica bilancio 1.01.1.0110\cap 11)

Data 28/12/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario  
D.ssa Maria Onnis



COMUNE DI SARDARA

Provincia Sud Sardegna

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco  
F.to Caddeo Roberto

Il Segretario Comunale  
F.to MACCIOTTA Daniele

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO**

Si certifica che copia del presente verbale è stata affissa all'Albo pretorio Online Comunale il giorno 30/12/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 14/01/2022, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 - comma 1° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267 e dell' art.32 della Legge 69/2009.

Contestualmente all'affissione all'Albo, copia di questa deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo in conformità all'art. 125 D.Lgs.vo 267 del 18.08.2000.

Il Segretario Comunale  
F.to MACCIOTTA Daniele

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il **30/12/2021**

Copia Conforme all'Originale

Il Segretario Comunale  
MACCIOTTA Daniele